

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

### Art. 1 – Oggetto del contratto

L'Istituto si impegna a eseguire i servizi richiesti, sottoscritti dal Cliente e individuati nel presente contratto (servizi di vigilanza, pronto intervento, collegamento con centrale operativa, manutenzione di impianti di sicurezza e altri servizi tecnologici).

Le parti concordano, e il Cliente prende atto, che l'attività di vigilanza svolta dall'Istituto costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato. Si precisa che gli obblighi assunti sono esclusivamente quelli indicati nel presente contratto e nelle condizioni generali qui riportate. Tra gli obblighi dell'Istituto non è compreso quello di svolgere attività di verifica, manutenzione, sorveglianza o presidio degli impianti antifurto e dei sistemi di allarme, qualora questi siano di proprietà del Cliente e non sia stata pattuita la relativa manutenzione. L'Istituto resta estraneo ad eventuali incarichi o compiti attribuiti direttamente dal Cliente alle Guardie Giurate addette al servizio di vigilanza.

### Art. 2 – Irrevocabilità del contratto

Il contratto è irrevocabile per effetto della sottoscrizione da parte del Cliente, salvo quanto previsto dall'art. 4 (diritto di recesso). Il Cliente dichiara con la sottoscrizione del contratto di essere nella piena facoltà fisica, giuridica, di essere in grado di intendere e di volere e sotto nessun obbligo o costrizione. L'accettazione da parte dell'Istituto potrà avvenire in modo espresso o tacito. In ogni caso, l'avvio del servizio richiesto comporterà accettazione della proposta.

### Art. 3 – Diritto di recesso (valido solo per il Cliente consumatore)

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), come modificato dal D.Lgs. 21/2014, il Cliente consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della proposta, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC all'indirizzo indicato sul contratto. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso, sarà comunque tenuto al pagamento dei servizi eventualmente già prestati in suo favore anteriormente all'esercizio del diritto stesso.

### Art. 4 – Durata, rinnovo e recesso anticipato

Salvo diversa indicazione nel contratto, la durata è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di inizio del servizio indicata nel modulo. In mancanza di indicazione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Cliente può recedere anticipatamente dal contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC. In tal caso il Cliente si obbliga a corrispondere, a titolo di indennizzo, un importo pari al 50% della rimanenza dei canoni fino alla naturale scadenza. Se il contratto viene sottoscritto per la durata inferiore ad anni 3 (tre), il Cliente si obbliga a corrispondere, a titolo di indennizzo, i restanti canoni fino alla naturale scadenza. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. In caso di revisione o rinnovo del contratto, quello nuovo sostituisce integralmente il precedente.

### Art. 5 – Interventi ispettivi e vigilanza

Il servizio ispettivo comprende il passaggio con apposizione di biglietto di controllo. L'Istituto non sarà ritenuto inadempiente per mancato passaggio o mancata apposizione del biglietto in caso di forza maggiore. In caso di allarme, le Guardie si recheranno sul posto per un tempo di circa 30 minuti, necessario a contenere l'evento e ad attendere eventuali rappresentanti del Cliente per ulteriori disposizioni. In mancanza di reperibilità, le Guardie potranno prolungare la permanenza per garantire la vigilanza, con addebito del corrispettivo orario previsto. Gli interventi indicati a tergo del contratto sono inclusi nel canone; eventuali ulteriori interventi saranno fatturati mensilmente.

### Art. 6 – Collegamento alla Centrale Operativa

In caso di collegamento dell'impianto di allarme o sicurezza del Cliente con la Centrale Operativa: a) In presenza di segnale continuo o ripetuto dovuto a guasto, l'Istituto potrà interrompere l'emissione del segnale al fine di garantire la ricezione di altri allarmi. b) Se l'interruzione è imputabile al Cliente, l'Istituto potrà rilevarla e legittimamente richiedere il risarcimento dei danni. c) L'Istituto non è responsabile per malfunzionamenti del sistema di allarme, del collegamento con la Centrale Operativa o per l'impossibilità di gestire il segnale dovuta a forza maggiore o a cause non imputabili allo stesso. d) L'Istituto non risponde dei difetti del sistema di allarme o del collegamento quando l'impianto è di proprietà del Cliente.

e) In caso di collegamento via radio, l'Istituto – unico responsabile della concessione delle frequenze – fornisce in uso gli apparati di trasmissione, restando responsabile dei danni e delle manutenzioni di propria competenza. f) I collegamenti video tra l'impianto del Cliente e la Centrale Operativa devono trasmettere immagini di preallarme per consentire la verifica e la corretta gestione dell'evento. Se le immagini non vengono ricevute, l'Istituto non è responsabile della gestione dell'evento.

### Art. 7 – Fornitura e manutenzione delle apparecchiature

a) Se le apparecchiature sono di proprietà dell'Istituto o concesse in comodato d'uso, restano di proprietà dell'Istituto. b) Le stesse sono installate in base alle richieste del Cliente. c) Il Cliente deve informare per iscritto l'Istituto in caso di modifiche ai locali o segnalare eventuali malfunzionamenti. d) L'Istituto non è responsabile per guasti dovuti a uso improprio, forza maggiore, eventi naturali, furti, incendi o vandalismi. e) La manutenzione ordinaria è eseguita da tecnici autorizzati dell'Istituto; la manutenzione straordinaria è a carico del Cliente, salvo contratto di assistenza tecnica specifico. f) I materiali soggetti a usura saranno addebitati secondo il listino prezzi vigente. g) Gli interventi vengono effettuati entro 5 giorni lavorativi, con eventuali costi aggiuntivi per urgenze o orari straordinari. h) Gli interventi per la visione delle registrazioni video hanno un costo di €35,00/ora oltre IVA. i) Il Cliente deve custodire con diligenza i beni concessi in uso ed è responsabile per danni o smarrimenti.

### Art. 8 – Impianti di allarme e videosorveglianza

Il Cliente è tenuto, almeno ogni quattro mesi, previo avviso telefonico all'Istituto, a verificare il funzionamento dell'impianto di allarme e/o di videosorveglianza e del collegamento con la Centrale Operativa; in caso contrario l'Istituto non sarà imputabile di mancato servizio. Il Cliente si impegna inoltre a: comunicare i periodi di funzionamento e le eventuali variazioni; fornire i nominativi delle persone autorizzate a ricevere comunicazioni; consentire l'accesso ai locali al personale incaricato per le operazioni tecniche necessarie.

Installazione impianto: il termine per l'installazione delle apparecchiature tecnologiche, se non diversamente specificato, è di 30 giorni dalla data prevista. Trascorso tale termine senza installazione imputabile all'Istituto, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza diritto ad ulteriori risarcimenti o indennità, salvo il pagamento dei servizi già erogati fino a quel momento.

### Art. 9 – Cambio della ragione sociale, informazioni e cessione

Eventuali variazioni della residenza, ragione sociale, trasformazioni, fusioni, cessioni o altri mutamenti riguardanti il Cliente non incidono sulla prosecuzione del contratto. In caso di trasferimento dei locali vigilati, il Cliente ha l'obbligo di darne comunicazione scritta almeno 15 giorni prima all'Istituto. Il contratto proseguirà con il cessionario o subentrante, restando il Cliente obbligato in solido per i pagamenti e per eventuali danni.

### Art. 10 – Trasferimenti

Nel caso in cui il Cliente trasferisca la propria residenza, attività o i beni oggetto di vigilanza in altra località in cui l'Istituto o altra società collegata non sia operante, il contratto potrà essere trasferito previa sottoscrizione di nuovo accordo o, in mancanza, risolto di diritto.

Il Cliente consumatore potrà comunicare, entro 30 giorni dal trasferimento, la propria volontà di recedere dal contratto. In ogni caso, il Cliente deve comunicare tempestivamente per iscritto la nuova ubicazione dei beni da vigilare; le spese relative al trasferimento saranno a suo carico.

### Art. 11 – Mancata comunicazione delle variazioni e responsabilità

La mancata comunicazione, da parte del Cliente, delle variazioni o modifiche di cui agli articoli precedenti (residenza, ragione sociale, trasformazione, cessione, trasferimento, manutenzioni a suo carico, ecc.) comporta l'esclusione di ogni responsabilità dell'Istituto per eventuali danni subiti dal Cliente a causa di inadempimenti connessi a tali circostanze.

### Art. 12 – Cessazione o chiusura dell'unità locale

In caso di cessazione dell'attività o chiusura dell'unità locale presso la quale è svolto il servizio, debitamente documentata mediante certificazione dell'autorità comunale o della Camera di Commercio, e copia dell'istanza di cessazione depositata, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso minimo di 20 giorni lavorativi. Decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione di cessazione senza che il Cliente abbia fornito la documentazione comprovante la chiusura, il contratto si intenderà risolto di diritto, e il Cliente sarà tenuto a corrispondere all'Istituto una somma pari a tutti i canoni restanti fino a naturale scadenza del contratto.

### Art. 13 – Sospensione del servizio

L'Istituto sarà legittimato a sospendere, in qualsiasi momento, l'erogazione del servizio nei seguenti casi: scioperi o agitazioni sindacali del proprio personale; cause di forza maggiore; ordini o disposizioni dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In tali circostanze, l'Istituto non risponderà di alcun danno derivante al Cliente dalla sospensione del servizio.

### Art. 14 – Cessazione delle autorizzazioni

L'Istituto potrà recedere immediatamente dal contratto qualora cessi, per qualsiasi motivo, di essere titolare delle necessarie autorizzazioni prefettizie previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, ogni richiesta di risarcimento o indennizzo da parte del Cliente sarà inammissibile. Il recesso avrà effetto immediato dalla data della comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC.

### Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione si intende in modalità anticipata e sarà effettuata secondo le modalità indicate nel contratto. Il pagamento si intenderà valido solo se effettuato: con le modalità previste nel contratto, e direttamente a favore dell'Istituto o di persone espressamente autorizzate per iscritto. Le fatture devono essere saldate nei termini indicati nel contratto. Il mancato pagamento nei termini comporterà automaticamente la messa in mora del Cliente e l'applicazione delle clausole previste all'articolo successivo.

### Art. 16 – Mora e penali

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il Cliente sarà costituito in mora di diritto e dovrà corrispondere: interessi legali su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze; se il Cliente è qualificabile come professionista, imprenditore o amministrazione pubblica, anche gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002. Decorso il termine di 15 giorni dalla scadenza del pagamento senza che lo stesso sia avvenuto, l'Istituto potrà sospendere l'erogazione del servizio, anche senza preventiva comunicazione. Se il ritardo di pagamento supera i 30 giorni, l'Istituto potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione: se avviene entro il primo triennio contrattuale, il Cliente sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% dell'importo residuo dei corrispettivi pattuiti fino a scadenza (ridotta al 30% se si tratta di Cliente consumatore); se avviene dopo il primo rinnovo contrattuale, la penale sarà pari al 20% (ridotta al 10% in caso di Cliente consumatore). Resta salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento del maggior danno.

### Art. 17 – Denuncia di disservizi o inadempimenti

Il Cliente deve comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, eventuali disservizi o inadempimenti riscontrati, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi o dalla loro scoperta. La mancata comunicazione nei termini comporta la decadenza da qualsiasi pretesa o azione nei confronti dell'Istituto.

### Art. 18 – Aggiornamento dei corrispettivi

I corrispettivi indicati nel presente contratto potranno subire adeguamenti automatici in conseguenza di modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro, delle disposizioni prefettizie, o di variazioni normative e fiscali che incidano sui costi di gestione del servizio. Le eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto al Cliente e diventeranno efficaci dalla data indicata nella comunicazione.

### Art. 19 – Adeguamento ISTAT

I corrispettivi del presente contratto saranno aumentati automaticamente ogni anno nella misura del 100% della variazione percentuale ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata sull'anno precedente. Tale adeguamento avverrà di diritto, senza necessità di comunicazione preventiva.

### Art. 20 – Aggiornamento del canone per variazioni dei costi

In caso di eventi che determinino un incremento dei costi operativi (ad esempio: carburante, retribuzioni del personale, contributi previdenziali, dotazioni obbligatorie, modifiche normative o fiscali), l'Istituto si riserva il diritto di modificare unilateralmente il canone in misura proporzionata e giustificata. Qualora, a seguito di tale variazione, il nuovo importo risultasse superiore del 10% rispetto al canone originario, il Cliente consumatore potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di modifica.

### Art. 21 – Ritiro dell'impianto di proprietà dell'Istituto o di terzi

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, il Cliente è tenuto a consentire all'Istituto, o a persona da esso nominata, l'accesso ai locali per procedere al ritiro, smontaggio e asporto delle apparecchiature installate. Qualora il Cliente, salvo i casi di forza maggiore, impedisca l'accesso ai tecnici o non consenta l'asportazione delle apparecchiature, l'Istituto redigerà un verbale di mancato ritiro. In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere all'Istituto, a titolo di penale, una somma pari al 50% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento del maggior danno e al rimborso dei costi per eventuali azioni esecutive. Qualora risulti che l'impianto o i sistemi di collegamento installati siano di proprietà del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare integralmente i costi di installazione e collaudo sostenuti dall'Istituto.

### Art. 22 – Divieto di cessione del contratto

Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti o gli obblighi derivanti dal presente contratto, né subappaltare i servizi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. Qualsiasi cessione o trasferimento effettuato in violazione della presente clausola sarà nullo e privo di effetto.

### Art. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pistoia. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, la competenza territoriale sarà invece attribuita al Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente.